

# COMUNE DI CASELLA

## PROVINCIA DI GENOVA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Registro seduta del 28.09.2007

OGGETTO: Approvazione schema accordo di programma per la determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 2006/2008.

L'anno duemilasette addì ventotto del mese di settembre alle ore 21.00, in Sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		P
CARANCI Filippo Pinuccio		A
GUDERZO Ivan Daniele		P
MAZZARELLO Aldo		P
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		P
BORIS Roberta		A
BANCHERO Gian Paolo		P
TEDESCO Vincenzo		A
ROBERTAZZO Leonardo		A
SETTI Sergio		P
CAMBONI Michele		P

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;  
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Carlo Selvini

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la Provincia di Genova, Assessorato Mobilità Trasporti e Turismo, con nota del 6 agosto u.s. prot. n. 41/2007 e su invito della Regione Liguria, ha inviato il testo dell'accordo di programma di cui all'oggetto;

Preso atto inoltre che il suddetto documento presenta modifiche rispetto all'accordo sottoscritto per il periodo 2002-2004, con particolare riferimento all'unificazione dei Bacini di traffico "G extraurbano" e "T" nel bacino provinciale "TG" oltre ai criteri per la ripartizione delle maggiori risorse integrative stanziata dalla Regione Liguria a partire dall'anno 2006;

Vista la bozza di accordo di programma 2005-2008 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale;

Visto il T.U.O.EE.LL./2000 e successive m. ed i.;

Viste le leggi vigenti in merito;

Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;

Con voto unanime legalmente espresso

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi meglio descritti in premessa;

1. di approvare la bozza di "Accordo di Programma 2005-2008 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale" così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Indi, con separata votazione ed all'unanimità dei voti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Carlo Selvini

# **ACCORDO DI PROGRAMMA**

**2005-2008**

**PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ  
DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**BACINO DI TRAFFICO TG**

La Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. ....;

La Provincia di Genova, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n. ....;

Il Comune di ....., in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. .... ;

Il Comune di CASELLA, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 DEL 28 SETTEMBRE 2007;

## **PREMESSO CHE:**

- la legge regionale 9 settembre 1998, n.31, e ss.mm.ii., al comma 5 dell'articolo 4, prevede che la Regione - ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422/97, relativo alla determinazione dei livelli dei servizi minimi - stipuli con gli Enti locali interessati accordi di programma di norma di validità triennale, che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale;
- il comma 6 dello stesso articolo 4 prevede che gli accordi di programma:
  - individuino gli obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile, per gli impianti fissi di trasporto e per le tecnologie di controllo;
  - determinino i limiti percentuali dei relativi interventi posti a carico della Regione e degli Enti locali;
- la deliberazione del Consiglio regionale n.42 del 13 dicembre 2006, che approva il "Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2006-2008", previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della citata l.r. n.31/98, individua:
  - a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
  - b) i criteri per l'integrazione tra modi di trasporto, in particolare tra ferrovia e gomma;
  - c) le modalità di determinazione delle tariffe e di rispetto delle stesse;
  - d) i criteri per l'integrazione tariffaria;
  - e) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, specificando l'entità di quelle relative a ciascun bacino ed al trasporto ferroviario;
  - f) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;
  - g) il sistema di monitoraggio dei servizi;
  - h) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale;
  - i) i criteri per le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l.r. n.31/98;

- il citato “Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2006-2008” prevede che lo stanziamento “aggiuntivo” rispetto all’importo “storico” - pari ad € 118.632.000 - venga ripartito secondo nuovi criteri premianti ed incentivanti, volti a sostenere il sistema del trasporto pubblico locale dove esso è più debole; tra i quali in particolare:
  - l’incremento dei km di collegamento con i Comuni con meno di 5000 abitanti, considerata l’esigenza di incrementare il trasporto nei piccoli Comuni e contemporaneamente di sgravare gli stessi dal costo relativo;
  - i nuovi servizi su gomma che garantiscano i collegamenti nelle ore a domanda debole evitando l’esercizio di servizi ferroviari, considerata l’esigenza di realizzare una migliore integrazione tra i servizi;
- i Piani di intervento per gli investimenti consentono un miglioramento delle condizioni del trasporto pubblico locale della regione nei settori dei servizi urbani, extraurbani e ferroviari;
- la Giunta regionale ha provveduto a fissare i criteri di politica tariffaria cui le aziende debbono attenersi, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. n.31/98, con la deliberazione n.803 del 23 luglio 1999 e successivamente con la deliberazione n.146 del 20 febbraio 2002, integralmente richiamata nel Programma Triennale 2006-2008; pertanto le tariffe dei servizi saranno determinate all’interno dei relativi Contratti di servizio in conformità ai criteri fissati dalla suddetta deliberazione e dai successivi aggiornamenti;
- è stata acquisita l’intesa delle Province di Savona e della Spezia, in qualità di enti contermini, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della l.r. n.31/98.

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Disposizioni generali)**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

### **Articolo 2 (Oggetto e finalità dell’Accordo)**

1. Il presente Accordo, relativo al periodo 2005-2008, definisce:
  - a) la quantità e lo standard di qualità relativi ai servizi minimi – ai sensi della D.C.R. n.22/99, della D.C.R. n.73/2001 e della D.C.R. n.42/2006 – quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini ed i cui costi sono a carico del bilancio regionale, tenuto conto:
    - dell’integrazione tra le reti dei trasporti, ed in particolare tra ferro e gomma;
    - del pendolarismo, scolastico e lavorativo,
    - della fruibilità dei servizi da parte dagli utenti per l’accesso ai vari servizi amministrativi, socio - sanitari, culturali e sportivi,
    - della necessità di garantire agli utenti un livello di comfort il più elevato possibile;
    - dell’esigenza di consentire agli utenti appartenenti a categorie svantaggiate / agli utenti disabili una maggiore e migliore fruibilità del trasporto pubblico;

- dell'esigenza di garantire un livello più elevato di tutela dell'ambiente attraverso la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento;
- b) i servizi relativi alle ulteriori risorse integrative disposte degli Enti locali.
2. Il presente Accordo definisce, altresì, gli impegni che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà assumere e gli adempimenti che dovrà compiere per consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul proprio territorio.

### **Articolo 3 (Determinazione delle risorse per i servizi)**

1. Il presente Accordo di programma, tenuto conto dell'esigenza di consentire agli Enti di predisporre appositi capitoli di bilancio in conto trasporti, definisce le risorse per il trasporto pubblico locale relative al periodo 2005-2008, oggetto dell'Accordo, sulla base degli stanziamenti degli Enti sottoscrittori, come di seguito specificato:

#### **REGIONE LIGURIA**

anno 2005	€	16.065.950,33
anno 2006	€	16.065.892,82
anno 2007	€	16.065.892,82
anno 2008	€	16.065.892,82

#### **PROVINCIA DI GENOVA**

anno 2005	€	
anno 2006	€	
anno 2007	€	
anno 2008	€	

Lo stanziamento della Provincia di Genova è comprensivo della quota di I.V.A. di cui al successivo comma 4.

#### **COMUNE DI CASELLA**

anno 2005	€	<b>4.014,16</b>
anno 2006	€	<b>4.014,16</b>
anno 2007	€	<b>4.014,16</b>
anno 2008	€	<b>4.014,16</b>

#### **COMUNE DI**

anno 2005	€	
anno 2006	€	
anno 2007	€	
anno 2008	€	

2. L'ammontare dei predetti importi, nettato dell'I.V.A., costituisce il corrispettivo del Contratto di servizio tra la Provincia di Genova e l'Azienda esercente i servizi.
3. I medesimi stanziamenti di cui al comma 1, previsti da parte degli Enti sottoscrittori del presente Accordo ed iscritti nei relativi bilanci, dovranno essere quantomeno confermati anche per il triennio successivo.
4. Lo stanziamento della Regione Liguria di cui al comma 1, che è destinato alla copertura dei servizi minimi, unitamente alla quota di I.V.A. sul medesimo che sarà rimborsata alla

Provincia in applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge n.472/99, deve essere erogato in via esclusiva in sede di Contratto di servizio.

5. L'incremento differenziale della Regione Liguria di cui al comma 1 rispetto all'importo previsto dall'Accordo di Programma 2002-2004 costituisce adeguamento del Fondo Regionale Trasporti, nonché adeguamento automatico del corrispettivo da erogarsi in sede di Contratto di servizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 bis, della l.r. n.31/98.

#### **Articolo 4 (Economie di spesa)**

1. La Provincia di Genova destinerà al finanziamento di servizi di trasporto oppure alla realizzazione di ulteriori investimenti nel settore del trasporto pubblico locale le risorse eventualmente costituite da:
  - a) importi stanziati dagli Enti locali che, a seguito delle procedure di gara, dovessero risultare in eccesso rispetto alla misura del corrispettivo prevista nel Contratto di servizio;
  - b) economie di spesa, comprese quelle per servizi non erogati per causa di forza maggiore;
  - c) importi previsti in relazione a particolari clausole o penali contrattuali;
  - d) rimborsi totali o parziali dell'I.V.A. da parte dello Stato sugli importi stanziati dagli Enti locali.

#### **Articolo 5 (Determinazione delle risorse per gli oneri del CCNL)**

1. La Regione Liguria, come stabilito dell'Accordo del 20.12.2003 per la definizione del secondo biennio economico (2002-2003) del CCNL Autoferrotranvieri 2000-2003, ha trasferito agli Enti risorse aggiuntive per la copertura dell'“una-tantum” riconosciuta a favore dei dipendenti delle aziende di trasporto, pari ad € 170,00 pro-capite oltre ai relativi oneri sociali.
2. Per quanto riguarda l'applicazione del rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri 2004-2007 la Regione si impegna a farsi carico degli oneri non coperti dallo Stato sino alla copertura degli importi certificati da parte delle Aziende.
3. La Provincia di Genova si impegna a trasferire all'Azienda esercente i servizi le risorse di cui al comma 2, entro il più breve termine dalla liquidazione da parte della Regione Liguria.

#### **Articolo 6 (Determinazione e ripartizione delle risorse aggiuntive)**

1. La Regione Liguria a partire dal 2006 dispone, in relazione alle generali disponibilità del bilancio regionale, un ulteriore stanziamento aggiuntivo rispetto all'importo di € 118.632.000,00.
2. Tale stanziamento aggiuntivo sarà ripartito tra i bacini di traffico secondo i criteri definiti dal “Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2006-2008”.
3. In particolare, per quanto riguarda:
  - a) le risorse ripartite secondo l'incremento dei km di collegamento con i Comuni con meno di 5000 abitanti (criterio sub e)):
    - eventuali avanzi, considerato il limite massimo del finanziamento – previsto dal Programma Triennale 2006-2008 – saranno ripartiti secondo le percentuali storiche

compreso il Comune di Genova e potranno essere destinati come previsto al successivo articolo 7, comma 3;

- per il 2007 ed il 2008, tenuto conto che, per quanto riguarda i servizi a chiamata, il valore riportato dall'Orario Integrato regionale corrisponde ad un valore programmato massimo, che si verificherà solo saltuariamente, tali servizi saranno valutati nel limite del 75% dell'ammontare teorico dei km programmati, estratto dal medesimo Orario Integrato regionale;
- b) le risorse ripartite secondo i nuovi servizi su gomma che garantiscano i collegamenti nelle ore a domanda debole evitando l'esercizio di servizi ferroviari (criterio sub h)):
- per il 2006 – considerato che non sono stati effettuati tali nuovi servizi – esse saranno ripartite secondo le percentuali storiche e potranno essere destinate come previsto al successivo articolo 7, comma 3;
  - per il 2007 ed il 2008 le risorse sono vincolate al finanziamento dei servizi che evitino servizi ferroviari nelle ore a domanda debole – come previsto dal Programma Triennale 2006-2008 – e, pertanto, la ripartizione avverrà sulla base dei progetti di tali nuovi servizi su gomma, che saranno presentati dalle Province e indicati dalla Regione Liguria sulla base delle esigenze del trasporto ferroviario oppure, in carenza, su iniziativa della Regione stessa, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 13, comma 4.
4. La Provincia di Genova si impegna a trasferire all'Azienda esercente i servizi le risorse di cui al presente articolo, entro il più breve termine dalla liquidazione da parte della Regione Liguria.

#### **Articolo 7 (Destinazione delle risorse aggiuntive)**

1. In armonia con quanto previsto dalla l.r. n.31/98 e ss.mm.ii., lo stanziamento aggiuntivo rispetto all'importo di € 118.632.000,00 sarà impiegato secondo i principi previsti dal "Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2006-2008".
2. In particolare:
  - le risorse ripartite in ragione dell'adesione al sistema di Bigliettazione Elettronica Integrata dovranno essere impiegate per la realizzazione del sistema stesso;
  - le risorse ripartite secondo l'incremento dei km di collegamento con i piccoli Comuni dovranno essere impiegate per il finanziamento di tali servizi, in modo tale da sgravare dal costo i Comuni interessati;
  - le risorse ripartite secondo i km di servizio su gomma che garantiscano i collegamenti nelle ore a domanda debole, evitando l'esercizio di servizi ferroviari, dovranno essere impiegate per il finanziamento di tali servizi;
  - le risorse ripartite in ragione dei progetti di investimento per l'accesso e l'aggancio delle carrozzelle dovranno essere impiegate per il finanziamento di tali progetti;
  - le risorse ripartite in ragione della presenza di agevolazioni tariffarie a favore dei disabili dovranno essere impiegate per la realizzazione di ulteriori progetti di agevolazione tariffaria, a favore dei medesimi soggetti, rispetto alle forme esistenti alla data del 31.12.2005; fermo restando che le ulteriori agevolazioni non dovranno abbassare il costo dei titoli di viaggio al di sotto delle soglie minime fissate dalla Regione Liguria.
3. Mentre le risorse ripartite secondo gli altri criteri definiti dal Programma Triennale 2006-2008 potranno essere impiegate, in armonia con quanto previsto dalla l.r. n.31/98 e ss.mm.ii., tra l'altro, per il progetto di Bigliettazione Elettronica Integrata o per l'acquisto di mezzi ad alimentazione ecologica.

4. La Regione si riserva la facoltà di verificare il rispetto della destinazione delle risorse aggiuntive il cui impiego è strettamente vincolato, anche attraverso la richiesta di una apposita rendicontazione all'Azienda esercente i servizi.

## **Articolo 8 (Investimenti)**

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali sottoscrittori del presente Accordo, individua quali obiettivi di investimento il rinnovo del materiale rotabile e la progressiva sostituzione dei mezzi obsoleti immatricolati da più di 15 anni, in conformità ai criteri previsti dal Consiglio regionale.
2. I costi di investimento sono al netto degli importi relativi all'I.V.A.
3. La Regione, considerate le esigenze di collegamento tra le aree e le infrastrutture di sosta per i veicoli privati con il sistema di trasporto pubblico, riconosce priorità di finanziamento a quei parcheggi nei nodi di interscambio che agevolano la interconnessione tra il trasporto su ferro ed il trasporto su gomma, soprattutto in ragione della riduzione della congestione nelle aree centrali urbane.

## **Articolo 9 (Strumenti di Integrazione)**

1. Le Parti - a conferma di quanto previsto dal Programma Triennale 2002-2004 e dal Programma Triennale 2006-2008 - ribadiscono l'opportunità di introdurre un sistema di bigliettazione integrata, che consenta di viaggiare su tutta la rete ferro-gomma della Liguria con un unico titolo di viaggio valido per tutti i mezzi di trasporto pubblico, facilitando la mobilità dei cittadini nell'ambito dell'intera regione (attraverso un sistema *contactless*).
2. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, al fine di garantire la interoperabilità dei sistemi di obliterazione, concordano sulla necessità che i sistemi di obliterazione non cartacei in uso o che saranno adottati dalle Aziende di pubblico trasporto, vengano da queste resi conformi agli standard definiti dalla Regione Liguria.
3. La Regione ribadisce la necessità di incrementare l'integrazione tra gli orari di tutte le Aziende di trasporto pubblico operanti sul territorio; a tale scopo è già operante e consultabile una banca dati on-line che consente agli utenti di ottenere informazioni precise sui collegamenti, fornendo orari, percorsi, coincidenze e tempi di viaggio dei trasporti pubblici in Liguria ([www.orariotrasporti.regione.liguria.it](http://www.orariotrasporti.regione.liguria.it)).
4. La Regione si impegna a comunicare, con congruo anticipo, alla Provincia di Genova gli orari dei servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e le eventuali modifiche, al fine di consentire alla Azienda esercente i servizi su gomma di adeguare - ove possibile - i propri orari, favorendo in tal modo l'integrazione intermodale ferro-gomma.
5. La Regione sottolinea l'esigenza di realizzare una maggiore integrazione tra il trasporto ferroviario - che costituisce l'asse portante del sistema del trasporto pubblico regionale - ed il trasporto su gomma, anche attraverso le interconnessioni ferro-gomma sulle linee extraurbane, al fine di garantire:
  - a) la mobilità durante le fasce orarie (soprattutto serali), caratterizzate da una riduzione dell'affluenza degli utenti;
  - b) i collegamenti con le principali stazioni ferroviarie nelle fasce del pendolarismo scolastico e lavorativo, tenuto conto degli orari di arrivo e di partenza dei treni, al fine di assicurare la continuità del trasporto e le coincidenze.

**Articolo 10**  
**(Orario integrato - Software Q-BASE)**

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al precedente articolo 9, commi 3 e 4, la Regione ha provveduto a dotare gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative di un pacchetto software di gestione degli orari denominato Q-BASE (versione 3.2.3.); l'implementazione degli orari avverrà a cura dell'Azienda che gestisce il trasporto.
2. Le parti convengono che l'utilizzazione di detto *software* è da intendersi a titolo di comodato gratuito, finalizzato all'integrazione tra gli orari dei diversi mezzi di trasporto, al monitoraggio ed al controllo degli stessi.

**Articolo 11**  
**(Sistema tariffario)**

1. Secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.146/2002 ed in armonia con le disposizioni del Programma Triennale 2002-2004 e del Programma Triennale 2006-2008, la Regione stabilisce che le Aziende di trasporto devono necessariamente adottare le seguenti tipologie dei titoli di viaggio:
  - biglietto ordinario;
  - abbonamento settimanale;
  - abbonamento mensile,
  - abbonamento annuale.
2. L'Azienda esercente, nel rispetto del Contratto di servizio, fissa le tariffe entro i limiti inferiori e superiori stabiliti dalla Regione nella citata D.G.R. n.146/2002 e ss.mm.ii..
3. La Provincia di Genova collaborerà con la Regione per la realizzazione di un sistema tariffario integrato.

**Articolo 12**  
**(Sanzioni)**

1. Al fine di garantire il rispetto dei criteri di politica tariffaria e della struttura tariffaria di cui all'articolo 11, il mancato adeguamento da parte delle Aziende a quanto stabilito dalla Regione entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Programma Triennale 2006-2008 comporterà la sospensione dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici regionali, sino a quando le Aziende interessate non avranno provveduto a sanare le irregolarità.
2. Il verificarsi di tale ipotesi non determina a carico della Provincia alcun obbligo di anticipazione, a favore dell'Azienda, delle risorse finanziarie sospese dalla Regione, né alcuna possibilità di rivalsa, da parte dell'Azienda stessa, nei confronti della Provincia.

**Articolo 13**  
**(Servizi minimi garantiti)**

1. Gli interventi finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 3 costituiscono corrispettivi che si aggiungono alle entrate tariffarie e sono erogati a fronte del complesso dei servizi specificati nel Contratto di servizio di cui all'articolo 5 della l.r. n.31/98.
2. Per quanto riguarda i servizi extraurbani, la rete del trasporto pubblico locale, come sopra finanziata, dovrà garantire - almeno nei giorni feriali, dove non attualmente prevista - una coppia di corse di collegamento per tutti i centri abitati con una

popolazione indicativamente di cinquanta abitanti, secondo i dati disponibili relativi all'ultimo censimento; inoltre la fermata più vicina non dovrà distare più di 500 metri da detti centri abitati, assicurando in tal modo collegamenti minimali, ma certi, con i servizi essenziali: scuole, centri di assistenza, uffici postali, banche, ecc.

3. Per quanto riguarda i servizi urbani, la rete dei servizi, nell'assicurare la mobilità nei centri cittadini, tenderà a ridurre la congestione del traffico, sviluppando le possibilità di integrazione e di collaborazione tra gomma e ferro. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri, stabiliti dal Programma Triennale 2006-2008, per il trasporto urbano:
  - la distanza tra due fermate non potrà superare i 500 metri;
  - dovranno essere garantiti i collegamenti dell'intero territorio urbano con le scuole di ogni ordine e grado nelle fasce orarie del pendolarismo scolastico (indicativamente dalle ore 7:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 15:00) ed in numero di corse sufficienti ad assicurare lo spostamento a tutte le persone presenti alle fermate;
  - dovranno essere garantiti i collegamenti nella fascia antimeridiana con i principali centri sanitari di carattere pubblico come ospedali, A.S.L. ecc., mentre, per quanto riguarda la fascia pomeridiana, particolare attenzione dovrà essere posta agli spostamenti legati agli orari delle visite ai degenti;
  - dovranno essere garantiti i collegamenti con i principali uffici pubblici, compresi gli uffici di pubblica sicurezza, nelle fasce orarie del pendolarismo lavorativo (indicativamente dalle ore 6:30 alle ore 9:30, dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00) ed in numero di corse sufficienti ad assicurare lo spostamento a tutte le persone presenti alle fermate;
  - dovranno essere garantiti i collegamenti con gli impianti sportivi e ricreativi e con gli Enti culturali principali, ovvero quelli che superano la valenza di quartiere.
4. La Regione Liguria acconsente all'esercizio dei "Servizi su gomma integrativi ai servizi minimi ferroviari" che garantiscono i collegamenti nelle ore a domanda debole, evitando l'esercizio di servizi ferroviari – criterio sub h) definito dal Programma Triennale 2006-2008 –, nel limite delle risorse aggiuntive previste per tale criterio, di cui al precedente articolo 6.

#### **Articolo 14 (Contratto di servizio)**

1. Il Contratto di servizio di cui all'articolo 5 della l.r. n.31/98, stipulato dall'Ente titolare delle funzioni amministrative con l'Azienda esercente i servizi, specifica negli allegati l'effettivo programma di esercizio comprensivo degli orari delle corse, dei capolinea e delle principali fermate.

#### **Articolo 15 (Qualità e sicurezza dei servizi)**

1. La Regione si pone come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti, anche nel rispetto dell'ambiente, finalizzando l'impiego di risorse destinate al rinnovo dei mezzi di trasporto, ove possibile, all'acquisto di mezzi a trazione non convenzionale.
2. La Regione, rivolgendo particolare attenzione al diritto alla mobilità da parte delle persone disabili, finanzia l'acquisto di mezzi dotati di attrezzature che consentono ed agevolano il trasporto dei cittadini portatori di handicap e di tutti gli utenti a ridotta capacità motoria.
3. Al fine di garantire una migliore fruibilità del trasporto pubblico ai soggetti portatori di handicap, la Regione auspica, inoltre, la diffusione di un sistema informativo di annunci acustici e visivi di prossima fermata, in tempo reale, a bordo dei mezzi ed eventualmente alle fermate.

#### **Articolo 16** **(Impegni della Provincia di Genova)**

1. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti al precedente articolo 15, la Provincia di Genova valuterà la propria partecipazione finanziaria nella misura eventualmente stabilita dal Contratto di servizio.
2. La Provincia di Genova, nell'ambito degli interventi per la viabilità, si riserva di valutare l'opportunità di destinare risorse per la creazione, ove possibile, di aree adibite alla fermata degli autobus lungo le direttrici di traffico extraurbane.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n.31/98 all'articolo 5, comma 6, ed all'articolo 13, la Provincia di Genova si impegna a fornire alla Regione Liguria la più ampia collaborazione nell'ambito delle attività connesse:
  - allo studio relativo alla “Analisi del sistema del trasporto pubblico locale in Liguria ed elaborazione delle linee guida essenziali per lo sviluppo del sistema stesso”;
  - alla successiva implementazione dei dati necessari alla alimentazione del Sistema di Controllo di Gestione previsto da tale studio.
4. In relazione alle risorse aggiuntive di cui al precedente articolo 6, ed in particolare alle risorse che saranno ripartite tra i bacini di traffico secondo il criterio sub e) definito dal “Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2006-2008”, la Provincia di Genova, considerata l'esigenza di favorire l'incremento dei collegamenti dove il sistema del trasporto è più debole, si impegna a considerare prioritarie le esigenze dei Comuni dell'entroterra con meno di 5000 abitanti.

#### **Articolo 17** **(Impegni della Azienda di trasporto)**

1. La Provincia di Genova impegnerà l'Azienda, in sede di Contratto di servizio:
  - a migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti;
  - ad assicurare l'integrazione tra servizi su ferro e servizi su gomma, specialmente nelle fasce orarie a domanda debole, tra servizi su gomma dei diversi bacini, tra servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, tra trasporto pubblico e trasporto privato.

#### **Articolo 18**

### **(Liquidazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3)**

1. La Regione Liguria provvederà alla liquidazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, salvo quanto previsto all'articolo 12, accreditando alla Provincia di Genova le somme con cadenza mensile da erogare alla stessa entro i 30 giorni successivi al mese di competenza.
2. La Provincia di Genova provvederà a trasferire all'Azienda, nei termini contrattuali, i fondi come sopra liquidati dalla Regione Liguria.
3. Gli Enti locali provvederanno altresì a liquidare i fondi dagli stessi stanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente Accordo alla Provincia di Genova in due rate semestrali, di cui la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno.
4. Alla scadenza del presente Accordo e sino alla stipula di un Accordo per il triennio successivo, tenuto conto che l'erogazione del servizio da parte dell'Azienda deve avvenire quantomeno agli stessi standard qualitativi e quantitativi del periodo 2005-2008, gli Enti sottoscrittori restano obbligati alla corresponsione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalità e le scadenze previste ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

### **Articolo 19**

#### **(Impegno delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 6)**

1. La Regione Liguria provvederà all'impegno delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 6 in relazione al verificarsi delle condizioni poste come vincolo per l'assegnazione delle risorse stesse e, comunque, entro il mese di dicembre di ogni anno.
2. Qualora, dopo un'eventuale riquantificazione delle risorse spettanti, emergesse l'esigenza di effettuare i necessari conguagli, gli stessi potranno essere attuati, per ogni anno, sulla disponibilità dell'anno successivo.

### **Articolo 20**

#### **(Inadempienze)**

1. Qualora la Provincia di Genova non potesse corrispondere per intero la rata mensile del corrispettivo per fatto alla stessa non imputabile, ma dovuto a ritardo o ad omissione del versamento della quota a carico della Regione o degli Enti locali, gli interessi legali riconosciuti all'Azienda, che decorrono a partire dal 60° giorno dalla data di maturazione della rata, saranno a carico dall'Ente che ha causato l'omissione e/o il ritardo nel versamento della quota a proprio carico.
2. In caso di inadempienza delle disposizioni di cui al precedente articolo 18, comma 3, la Provincia può autorizzare riduzioni dei servizi nel territorio degli Enti inadempienti, nei modi e termini eventualmente previsti dal relativo Contratto.

### **Articolo 21**

#### **(Organo di vigilanza e controllo)**

1. Sull'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo di programma vigila un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale - o da un suo delegato - e composto dai rappresentanti nominati dagli Enti sottoscrittori - uno per ciascun Ente - entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.
2. Il Collegio è assistito da una segreteria costituita presso il Settore Trasporti della Regione Liguria, che curerà la convocazione del Collegio stesso e la verbalizzazione delle sedute.

3. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:
- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dell'Accordo di programma;
  - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
  - provvedere, se necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori, e di altri soggetti eventualmente interessati.

**Articolo 22**  
**(Revisione dell'Accordo)**

1. Al fine di consentire gli aggiornamenti ritenuti opportuni a seguito dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti sottoscrittori, il presente Accordo di programma potrà essere oggetto di revisione, che sarà effettuata con le medesime modalità seguite per la sua stipula.
2. Eventuali modifiche al presente Accordo di programma dovranno essere approvate da tutti gli Enti sottoscrittori.

**Articolo 23**  
**(Controversie tra le parti)**

1. Tutte le controversie tra le parti in relazione al presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

**Articolo 24**  
**(Pubblicazione)**

1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle parti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Letto, confermato e sottoscritto in data ..... dai rappresentanti degli Enti partecipanti all'Accordo

<b>ENTE</b>	<b>RAPPRESENTANTE</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>FIRMA</b>
Regione Liguria			
Provincia di Genova			
Comune di Casella	Marco Angelo Baffetti	Sindaco	

COMUNE DI CASELLA  
**PROVINCIA DI GENOVA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 28.09.2007

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio FINANZIARIO  
F.to Rag. Roberto Ballarino

-----

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Carlo Selvini

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE  
f.to Roberto Ballarino

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 2.10.2007

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'  
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, li 2.10.2007

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo  
li, 2.10.2007

Il Segretario Generale  
Dott. Carlo SELVINI